

**SENATO DELLA REPUBBLICA LEGISLATURA 17 - INTERROGAZIONE N. 4.00019
FASCICOLO N.30 E RISPOSTA.**

“Il personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 (data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni), all'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973; l'articolo 3 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori.

L'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma».

La gestione commissariale istituita presso *l'Ipost (n.d.r. Istituto postelegrafonici adesso soppresso con subentro dell'INPS)*, incaricata di provvedere alla liquidazione della suddetta indennità, ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni; tale sistema di calcolo, che "congela" la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, impedendone di fatto la rivalutazione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati (oltre 150.000 lavoratori attivi), che rappresentano la grande maggioranza degli attuali dipendenti; in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva del citato articolo 53”.

RISPOSTA. - Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di Poste italiane SpA ha avuto inizio con l’emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito dalla legge n.71 del 1994), che ha segnato l’avvio del passaggio dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell’ente pubblico economico Poste. Il provvedimento ha, tra l’altro, previsto che, a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l’ente provvedesse l’Istituto postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale. Successivamente, l’art. 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997) ha differito al 1° gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell’amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1° marzo 1998 a seguito di delibera Cipe del 18 dicembre 1997.

In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane SpA spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 del codice civile, e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla data indicata sopra.

Dal dettato normativo discende, pertanto, che i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, recante testo unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, mentre i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998 avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982. Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1° marzo 1998 alle dipendenze di Poste SpA, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del TFR, secondo la disciplina privatistica del codice civile.

Si ricorda, infine, che il comma 6 dell'art. 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'Istituto postelegrafonici (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.

Con riferimento a quanto evidenziato sulla mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.

L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 e, per quanto qui interessa, dalla legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità. Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'art. 53 della legge n. 449 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità "maturata", stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita. Con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'art. 53, rilevando altresì che il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al TFR. La Suprema corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore dell'indennità di interessi e rivalutazione monetaria.

Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di Poste di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'istituto ha precisato che l'art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti. Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n.1032 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.

Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la gestione commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo al bilancio dello Stato.

Riguardo, poi, ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste italiane SpA, va precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro e quindi, senza soluzione di continuità. Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 10 marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.

Si precisa inoltre che anche nei confronti del personale dipendente di Poste trovano piena applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 148 del 2011 (manovra *bis* di agosto) che ha modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici. La nuova disciplina eleva a 24 mesi il termine originariamente previsto (di 6 mesi) per la corresponsione del trattamento dalla cessazione del rapporto di lavoro e introduce anche per le tipologie di pensionamento in precedenza escluse dal differimento della buonuscita (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti all'anzianità massima di servizio) un termine dilatorio di 6 mesi.

Ciò posto, riguardo alla richiesta formulata si precisa quanto segue.

In data 6 novembre 2012, la X Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 8-00208 (già 7-00635) con la quale ha impegnato, tra l'altro, il Governo "a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla

corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro". Si precisa, al riguardo, che gli stringenti vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, così da poter dare attuazione all'impegno, il quale, è bene sottolinearlo, precisava che l'adozione delle iniziative auspiccate dovesse avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie.

Il Ministro del lavoro e politiche sociali (23 gennaio 2014)

<<<>>

ULTERIORI E SUCCESSIVE PRONUNCE DI ORGANI PARLAMENTARI HANNO PRECOSTITUITO IL DISCARICO DEI SENSI DI COLPA DA PARTE DELLA "CAMERA DEI DEPUTATI" E DEL "SENATO", CON L'AUSPICIO CHE IL GOVERNO TROVI SOLUZIONI ADEGUATE AL PROBLEMA RELATIVO ALL'EX BUONUSCITA DEI LAVORATORI POSTALI, COME DENUNCIATO; PUNTUALMENTE, SENZA ALCUN EFFETTO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO DI LEGGE NECESSARIO, ATTO A RISOLVERE LA CONTROVERSIA DENUNCIATA DAI LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CHE CONTINUANO A NON POTERE RISCUOTERE ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DELL'EX BUONUSCITA ED A SUBIRE IL POSTICIPO DELLA SUA RISCOSSIONE.

IN ATTO L'EX BUONUSCITA DEI LAVORATORI DI POSTE ITALIANE FA CAPO AD UNA GESTIONE COMMISSARIALE [HTTP://WWW.BUONUSCITAPOSTE.IT/](http://www.buonuscitaposte.it/) ISTITUITA CON LA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449 ART.53, 6° COMMA, CON LA FINALITÀ, TRA L'ALTRO, DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA MATURATA FINO ALLA DATA DEL 28 FEBBRAIO 1998 DAI LAVORATORI DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DI "POSTE ITALIANE" IN SOCIETÀ PER AZIONI. PERTANTO, LA LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE – AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO – È COMPOSTA DI DUE QUOTE:

- **L'INDENNITÀ DI BUONUSCITA MATURATA FINO AL 28 FEBBRAIO 1998 E CALCOLATA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, CHE SARÀ CORRISPOSTA DALLA GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA.**
- **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR), PREVISTO DALL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE, MATURATO DAL MARZO 1998 FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO, CHE SARÀ LIQUIDATA DA POSTE ITALIANE S.P.A.**